

**OGGETTO:** Approvazione nuovo Regolamento per l'applicazione del contributo di costruzione. Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15

Relazione.

La Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 "Legge provinciale per il governo del territorio" di revisione della legge urbanistica ha apportato numerose modifiche anche in materia di determinazione e riscossione del contributo di concessione, ora denominato "Contributo di costruzione". Al fine di favorire il risparmio di consumo del suolo ed incentivare gli interventi di recupero e riqualificazione del patrimonio esistente, è stata applicata una significativa riduzione del contributo di costruzione in questo ambito.

In particolare all'articolo 87 della suddetta legge si stabilisce quanto segue: *"1. Il contributo di costruzione è richiesto per la realizzazione di interventi che comportano un aumento del carico urbanistico ed è commisurato al costo di costruzione e all'incidenza delle spese di urbanizzazione. I comuni, con il regolamento edilizio comunale, fissano il contributo in una misura compresa tra il 5 e l'8 per cento del costo medio di costruzione determinato ai sensi del comma 3, lettera d), per gli interventi di recupero individuati dall'articolo 77, comma 1, lettere da a) ad e), e in una misura compresa tra il 15 e il 20 per cento del medesimo costo per gli interventi di nuova costruzione previsti dall'articolo 77, comma 1, lettera g).(...)."*

Risulta pertanto necessario approvare un nuovo Regolamento per l'applicazione del contributo di costruzione, fissando per ciascuna categoria tipologica – funzionale le percentuali di applicazione e rivedendo i casi di riduzione ed esenzione del contributo di costruzione alla luce delle recenti novità normative.

Tra i casi di esenzione più innovativi previsti all'articolo 90 della L.P. 15/2015:

*"(...) b) per gli interventi negli insediamenti storici, anche a carattere sparso, diretti al recupero di costruzioni, di edifici o di fabbricati, inclusi gli ampliamenti, destinati a realizzare la prima abitazione del richiedente e sempre che la residenza non sia qualificata di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969;*

*c) per gli interventi al di fuori degli insediamenti storici, anche a carattere sparso, diretti al recupero di costruzioni, di edifici o di fabbricati, inclusi gli ampliamenti, destinati a realizzare la prima abitazione del richiedente, limitatamente ai primi 200 metri quadrati di superficie utile lorda e sempre che la residenza non sia qualificata di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969;*

*d) per gli interventi di nuova costruzione destinati a realizzare la prima abitazione del richiedente, limitatamente ai primi 130 metri quadrati di superficie utile lorda e sempre che la residenza non sia qualificata di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969;(...)"*

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso quanto sopra;

Visto ed esaminato il nuovo testo riportante il Regolamento per l'applicazione del contributo di costruzione, predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale, alla luce delle novità introdotte a seguito dell'entrata in vigore della Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 "Legge provinciale per il governo del territorio";

Letta la circolare dell'Assessore all'Urbanistica della Provincia Autonoma di Trento n. 2 del 12 agosto 2015 prot. 414585, nella quale vengono delineate le principali linee strategiche ed i contenuti più significativi ed innovativi introdotti dalla legge;

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi, ai sensi dell'art. 81 del DPR n. 01.02.2005, n. 3/L, in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa dal Responsabile del Servizio Tecnico Comunale e in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto che il presente provvedimento non comporta l'assunzione di impegni di spesa, non è necessario acquisire, ai sensi dell'art. 17, comma 27 della L.R. 10/1998, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Vista la L. P. 4 agosto 2015, n. 15 "*Legge provinciale per il governo del territorio*";

Visto il D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

Visto lo Statuto Comunale;

Il Sindaco, assistito dagli scrutatori previamente nominati, constata e proclama il risultato della votazione espressa per alzata di mano:

presenti e votanti n. 14

voti favorevoli n. 14

voti contrari n. 0

astenuti n. 0

## **DELIBERA**

1. di approvare, per i motivi esposti in premessa, il nuovo Regolamento per l'applicazione del contributo di costruzione, composto da n. 14 articoli, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che, con l'entrata in vigore del regolamento di cui al punto 1., cesserà l'applicazione del precedente Regolamento per l'applicazione del contributo di concessione, approvato con deliberazione n. 11 del 24/03/2015;
3. di specificare che il Regolamento di cui al precedente punto 1. entrerà in vigore a decorrere dalla data di esecutività del presente provvedimento;
4. di dare evidenza ai sensi dell'art. 4, comma 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
  - opposizione alla Giunta durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79 comma 5 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199;
  - ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Il Sindaco  
Pietro Leonardi

Il Vice Segretario Comunale  
dott.ssa Susan Menghini